

Corte di appello Brescia, I sezione penale (Presidente Dott. Minervini), ordinanza del 16.01.2019

Sospensione condizionale della pena – revoca – termine – *dies a quo*

La condanna a pena non sospesa per reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa impone al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due diverse decisioni rientri nei limiti di legge stabiliti per la reiterazione del beneficio, posto che la valutazione di meritevolezza a tal fine necessaria compete solo al giudice della cognizione (conforme, *crf.* Cass., sentenza n. 8465 del 27.01.2009).

Il quinquennio entro il quale può essere revocato il beneficio decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ed entro il quinquennio deve essere commesso il nuovo reato e non deve intervenire la sentenza di condanna.

[Sulla scorta del principio di cui sopra, la Corte di Appello di Brescia, in qualità di giudice dell'esecuzione, avuto riguardo alla commissione in data 24 aprile 2012 del nuovo reato, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del 1 aprile 2008, in quanto passata in giudicato in data 24 aprile 2008 e pertanto entro il quinquennio precedente].